



Unione dei Comuni della Media Valle Camonica *Civiltà delle Pietre*

c/o Municipio di Capo di Ponte – Via Stazione n. 15 – 25044 Capo di Ponte (BS)

C.F. 90020920170 – P.Iva 03253150985 Tel. 0364/42001 Fax 0364/42571

info@unionemediavallecamonica.bs.it unione.mediavallecamonica@pec.regione.lombardia.it

DETERMINAZIONE

Area vigilanza

N. 56 / AV DEL 21/04/2026

OGGETTO: SERVIZIO DI AMBULANZA PER ASSISTENZA DURANTE LA FIERA DELL'ASCENSIONE DI CAPO DI PONTE AFFIDAMENTO DIRETTO – ANNO 2026

IL RESPONSABILE DELL' Area vigilanza

VISTO l'art. 109 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

VISTO E RICHIAMATO:

- il Decreto del Presidente n. 04 del 10/06/2024 con cui è stato individuato il sottoscritto Responsabile dell'Area Vigilanza, che comprende i servizi: Polizia Locale e Protezione Civile;

PREMESSO che con Deliberazione dell'Assemblea n. 25 del 23/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;

PREMESSO altresì che domenica 17 maggio 2026 si svolgerà l'annuale fiera dell'Ascensione presso il Comune di Capo di Ponte;

CONSIDERATO che è intenzione dell'Unione dei Comuni della Media Camonica chiedere il servizio di assistenza durante la fiera con un mezzo, ambulanza MSB con equipaggio di tre persone (Volontari certificati "Soccorritore Esecutore abilitato uso DAE" da AREU) un autista e due soccorritori, da dislocare dove sarà più opportuno dalle ore 09:00 alle ore 17:00. L'assistenza in oggetto viene fornita previa comunicazione – compilazione G.A.M.E.S sul portale dedicato alla AAT di Brescia.

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del [d.lgs. 36/2023](#) prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della

sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000:

- ☐ il fine che con il contratto si intende perseguire: permettere lo svolgimento della manifestazione in sicurezza;
- ☐ l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: servizio di presidio con ambulanza;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: affidamento diretto ad un fornitore qualificato ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023.

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di importo inferiore ad €.140.000 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 50 comma 1 lettera b) e nell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. n°36/2023 e s.m.i.:

art. 50 c. 1. "Salvo quanto previsto dagli [articoli 62 e 63](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 14](#) con le seguenti modalità:

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

art.18 c.1. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'[allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b\)](#), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del [codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto";

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RILEVATO altresì che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Ente può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

PRECISATO che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione;

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" - Delibera ANAC n. 206 del 01.03.2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 69 del 23.03.2018;

VERIFICATO altresì che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO opportuno interpellare l'Ascensione presentata dall'Arnica Associazione Volontari Protezione Civile, con sede a Berzo Demo (BS) in Via Doss n. 1 (C.F. e P.IVA 99002850172), Associazione idonea, attrezzata, preparata e con esperienza in analoghi servizi e, pertanto, abile all'affidamento dell'incarico poc'anzi citato;

VISTA la proposta del servizio di un'ambulanza per la fiera dell'Ascensione presentata dall'Arnica Associazione Volontari Protezione Civile, con sede a Berzo Demo (BS) in Via Doss n. 1 (C.F. e P.IVA 99002850172) acclarata al protocollo dell'ente n. 1003 del 21/04/2026, per l'affidamento di cui in premessa;

DATO ATTO che, come previsto dalle Linee Guida n. 4 si è proceduto alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del DURC (Numero Protocollo INAIL_53100051 Data richiesta 03/03/2026 Scadenza validità 01/07/2026) senza rilevare iscrizioni pregiudizievoli o sussistenza di irregolarità contributive;

RITENUTO di affidare all'Arnica Associazione Volontari Protezione Civile, con sede a Berzo Demo (BS) in Via Doss n. 1 (C.F. e P.IVA 99002850172) il servizio in premessa, per un corrispettivo di € 350,00 esente iva di legge, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO altresì di provvedere in merito all'affidamento ed alla costituzione contabile della spesa di € 350,00 esente di IVA più € 100,00 compresa IVA al 10% per eventuali pasti per i tre volontari

impegnati;

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo di gara) acquisito presso il sito dell'ANAC è BB5A281925;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTI:

1. lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
2. la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di [diritto di accesso](#) ai procedimenti amministrativi";
3. il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
4. l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
5. l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
6. l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
7. l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in premessa, le prestazioni in parola all'Arnica Associazione Volontari Protezione Civile, con sede a Berzo Demo (BS) in Via Doss n. 1 (C.F. e P.IVA 99002850172) alle condizioni dell'offerta acclarata al protocollo dell'ente n. 725 in data 14/03/2025, per l'affidamento del servizio di cui in premessa, per un importo pari a complessivi di € 350,00 esente IVA, ed € 100,00 compresa IVA al 10% per eventuali pasti dei tre volontari

impegnati precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI COMUNICARE e richiedere l'assistenza in oggetto tramite la compilazione G.A.M.E.S sul portale dedicato alla AAT di Brescia;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità: 2026 Importo: € 450,00 inclusa IVA;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di [affidamento sottosoglia](#) ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ss.mm.ii.;

DI PRECISARE che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma

dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

DI DEMANDARE al [RUP](#):

- ☐ anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- ☐ gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e nella relativa sezione "Amministrazione trasparente-Bandi di gara" del sito istituzionale;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

IL RESPONSABILE DELL'Area vigilanza
Surpi Michela *

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Il Segretario
Scelli Paolo